



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it) /  
P.Iva 03366130155

## AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

### SERVIZI SOCIALI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 16/11/2023 avente per oggetto:

**CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO RSA  
"GALLAZZI VISMARA" ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP -  
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PERIODO 01/07/2024-31/07/2027 -  
I.E.**

Proponente: CROCETTA RAFFAELLA - ASSESSORA

**Proposta al  
Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO RSA “GALLAZZI VISMARA” ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PERIODO 01/07/2024-31/07/2027 - I.E.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE**

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

1. del Consiglio Comunale n. 63 del 27.09.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo agli esercizi 2023/2025, le cui note di aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 73 del 03.11.2022, n. 31 del 29.03.2023, n. 53 del 27.04.2023 e n. 80 del 26.09.2023;
2. della Giunta comunale n. 87 del 21.09.2023 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025”, con cui si approvava, tra l’altro, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – anno 2023, assegnando obiettivi e risorse umane ai Responsabili;

**VISTI**

1. l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 nel quale l’Azienda Speciale viene definita quale *“ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ....”*;
2. l’art.22 della Legge 328/2000 nel quale si definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale *“...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte...”*, dando atto, al comma 4, che le leggi regionali, prevedono per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati, l’erogazione delle seguenti prestazioni:
  - 2.a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari,
  - 2.b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari,
  - 2.c) assistenza domiciliare,
  - 2.d) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociali,
  - 2.e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

**VISTO** l’art. 14 D.Lgs. 201/2022 (Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali), il quale prevede quanto segue:

- i. ... *l’ente locale, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore [si veda il punto A.1.1 dell’Allegato A], provvede all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15 [omissis], nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16 [omissis], nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;*

c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 [omissis]; ...*

d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

ii. *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale ... tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare [si veda il punto B.1 dell'Allegato A], inclusi i profili relativi alla qualità del servizio [[si vedano i punti A.2, D.1, D.3, E.2 dell'Allegato A]] e agli investimenti infrastrutturali [che non sono previsti nel caso di specie], della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti [[si vedano i punti D.1 e D.3 dell'Allegato A], dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative [si veda il punto D.2 dell'Allegato A], anche con riferimento a esperienze paragonabili [si veda il punto D.2 dell'Allegato A], nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio [si veda il punto D.3 dell'Allegato A] sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale ... tiene altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 [la prima tra le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali è prevista dallo stesso art. 30 co. 3 D. Lgs. 201 / 2022, entro il 31 Dicembre 2023].*

iii. *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione [l'intero Allegato A] nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta [si veda il punto C.2 dell'Allegato A], nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico [si veda il punto B.2 dell'Allegato A] e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni [si veda il successivo punto 9)].*

**VISTO** altresì l'art. 17 D. Lgs. 201/2022 succitato, il quale prevede quanto segue:

i. ... 2. *Nel caso di affidamenti in house ... gli enti locali ... adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato [si veda l'Allegato B] ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [si veda l'Allegato B], i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house [si veda l'Allegato B], tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

ii. 3. *Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica ...*

## **RIFERITO CHE**

1. l'Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara è stata costituita (da Settore interno all'Ente) con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arese n. 81 del 27.09.2001 recante "Costituzione Azienda Speciale "Casa di Riposo": approvazione

*dello Statuto ed indicazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore Generale”;*

2. l'attività dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara è ordinata secondo le disposizioni contenute nello statuto approvato al momento della sua istituzione (deliberazione consiliare n. 81/2001) e successivamente modificato per l'affidamento di nuovi servizi, per necessità gestionali da parte degli organismi interni e per modifiche di Legge;
3. l'Azienda Speciale opera in qualità di ente strumentale del Comune ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, nonché è assimilabile alle caratteristiche tipiche delle società unipersonali a responsabilità limitata in *house providing*;
4. gli atti fondamentali dell'Azienda Speciale vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 114, commi 6 e 8, Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) con particolare riferimento alle deliberazioni di approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi, corredati dei relativi piani di investimento e relazioni descrittive circa gli obiettivi strategici raggiunti;

**PRESO ATTO** della deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2018 con cui si approvava il contratto di servizio con l'Azienda Speciale Gallazzi Vismara per la gestione della Casa di Riposo (e servizi connessi) e le Farmacie comunali per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, pertanto di prossima scadenza;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07/07/2022 con la quale:

1. è stato espresso atto di indirizzo agli uffici comunali competenti: Area Finanziaria e programmazione - Servizio partecipate, Area Socio-educativa e culturale e con il supporto dell'Area Territorio e Sviluppo - Settore del Patrimonio, volto ad avviare un percorso di analisi ed eventuale successiva attuazione dell'affidamento dei servizi relativi alla gestione della locale Casa di riposo e servizi connessi all'Azienda Speciale Consortile Sercop, mantenendo la gestione delle farmacie comunali in capo all'Azienda Speciale Gallazzi Vismara, così da valutare le alternative giuridiche, la convenienze economica e gestionale, l'osservanza e lo sviluppo delle migliori regole di buona conduzione aziendale esistenti tra i vari strumenti azionabili e la definizione dei procedimenti e degli atti conseguenti, coinvolgendo nel percorso attivamente le due precitate Aziende;
2. è stato dato atto che costituiranno oggetto di valutazione anche lo studio di fattibilità gestionale-economico elaborato da parte dell'Azienda Speciale Sercop inerente la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari per gli anziani oggi erogati dall'Azienda Speciale Gallazzi Vismara e quello elaborato dall'Azienda Speciale Gallazzi Vismara relativamente alla gestione del ramo che eroga i servizi relativi alle farmacie;
3. è stato dato atto che presupposto dell'analisi de qua è il permanere dell'assetto proprietario dell'immobile sede dell'Azienda Speciale Gallazzi Vismara e delle relative attrezzature in capo al Comune;

**EVIDENZIATO** che l'Azienda Speciale Consortile Sercop rappresenta l'Azienda Speciale per i servizi comunali alla persona del Rhodense ed è stata costituita il 16 aprile 2007 con la sottoscrizione da parte dei 9 comuni dell'Ambito territoriale rhodense, aderenti della Convenzione Costitutiva, come modificata in data 4 febbraio 2011; essa opera secondo le seguenti coordinate normative e politico-gestionali:

- i. l'attività è ordinata secondo le disposizioni contenute nello Statuto, regolarmente approvato nei Consigli Comunali di tutti gli Enti soci, a totale partecipazione pubblica (100% in house);

- ii. è un'azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli Comunali degli enti locali soci;
- iii. è costituita per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari di competenza degli enti locali soci, nelle aree di intervento minori, famiglia, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all'art. 3 dello Statuto;
- iv. con i comuni associati stipula contratti di servizio per disciplinare i rapporti in relazione agli aspetti gestionali e amministrativi connessi ai servizi conferiti, ai rapporti finanziari tra le parti e, in relazione alla tipologia di servizio, ai volumi di servizio erogate sulla base di quanto previsto negli annuali piani programma e nei documenti di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

**EVIDENZIATO** altresì che dal 2008 ad oggi, mediante conseguenti e successivi atti di Consiglio Comunale, sono stati stipulati contratti di servizio per il conferimento della gestione amministrativa e sociale di alcuni servizi comunali all'Azienda Speciale Consortile Sercop, quali: tutela minori, assistenza domiciliare minori, trasporto disabili e unità di offerta socio sanitarie dell'area disabili (comunità alloggio La Cometa- CSS), asili nido comunali, azioni ed interventi di *housing* sociale; la gestione dei servizi affidati all'Azienda in questi anni ha permesso di conseguire diversi risultati positivi:

- a) economie gestionali e razionalizzazioni, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di trasporto disabili e tutela minori;
- b) qualificazione dei servizi per i disabili;
- c) omogeneizzazioni a livello d'ambito delle modalità gestionali e dei criteri di accesso ai servizi;
- d) promozione delle attività di fundraising, e da ultimo di progettualità con fondi europei o ministeriali (vedi PNRR);
- e) attuazione efficace degli obiettivi dei piani sociali di zona nell'area anziani, disabili nuove povertà, giovani, ecc.;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale è in corso di vigenza il contratto di servizio con l'Azienda Speciale consortile Sercop, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/2018, per la gestione dei servizi succitati in ambito socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario a valere per il periodo 01/01/2019-31/07/2027;

**CONSIDERATA**, alla luce di quanto sopra, la convenienza economico-finanziaria e gestionale del conferimento della Casa di Riposo (e servizi connessi) all'Azienda Speciale Consortile Sercop a esito dello studio e analisi degli studi di fattibilità gestionale ed economica condivisi con entrambi gli enti gestori, in adempimento alle indicazioni assegnate dalla Giunta Comunale mediante il succitato atto n. 90 del 07/07/2022;

**VISTI** i seguenti documenti che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:

- i. Allegato 1 - Relazione sulla scelta della modalità di gestione, come previsto dall'art. 14, comma 3 D. Lgs. 201/2022;
- ii. Allegato 2 - Piano economico-finanziario asseverato, comprensivo dello studio di fattibilità, redatto ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 201/2022;
- iii. Allegato 3 - Contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Sercop (contratto integrativo al contratto vigente) per il conferimento della Casa di riposo Gallazzi Vismara (e servizi connessi);



iv. Allegato 4 - Carta dei servizi, come previsto ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 201/2022, che regola i rapporti tra Sercop e gli utenti del servizio in oggetto;

**DATO ATTO** che i suddetti allegati mirano ad evidenziare, con particolare riferimento alle analisi economico – finanziarie e di coerenza amministrativa:

1. il permanere in capo al Comune di Arese della titolarità del servizio Casa di riposo (e servizi connessi), nonché della proprietà comunale del bene immobile e tutto ciò ivi connesso;
2. la convenienza economica della nuova forma di gestione rispetto alla situazione attuale, pur e anche tenendo conto del fatto che in capo a Sercop si intende collocare, da parte del Comune di Arese, un progetto di sviluppo della Casa di riposo che intende ampliare i servizi erogati in un'ottica innovativa, e i relativi effetti economici;
3. la concreta possibilità di esercitare su Sercop da parte del Comune di Arese, il controllo analogo (ai sensi art. 2 co. 2 lett c) e art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) mediante lo strumento più articolato e complesso della cabina di regia, a partecipazione integrata;

**RITENUTA** comunque l'opportunità che il Piano economico-finanziario della nuova modalità di gestione sia corredato da asseverazione, nonostante l'incertezza dell'applicabilità del disposto dell'art.17, comma 4, del D,Lgs 201/2022 alla fattispecie in esame, in considerazione della rilevanza della stessa e dell'importanza per la comunità del servizio in affidamento;

**VISTO** il parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (Verbale n.42/2023), ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

**DATO ATTO** che sulla base delle condizioni poste dal Collegio dei Revisori, come dal Verbale n.42 succitato, sono state avviate le opportune verifiche e pertanto si evidenzia quanto segue:

1. punto 1)  
Opportuni accorgimenti di tutela dei procedimenti di confronto sindacale erano già stati opportunamente considerati all'art. 15, lettere a) e b) del contratto in oggetto e nel dispositivo del presente atto; d'altro canto le interlocuzioni con le OO.SS. risultano già avviate e, in ogni caso, il loro espletamento è condizione per la stipulazione del contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda Speciale Sercop, come definito al punto 5 della parte dispositiva del presente atto;
2. punto 2)  
Per quanto riguarda il canone di concessione definito dall'art. 5 del contratto di servizio, il valore annuo risulta essere congruo, come da esito di istruttoria effettuata da parte dell'Area Territorio e Sviluppo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 5), tenuto conto che si tratta di un nuovo contratto e che pertanto occorre far riferimento a dati attualizzati e quindi a una base di Euro 69.122,00=;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'affidamento del servizio di gestione della Casa di riposo Gallazzi Vismara (e servizi connessi) all'Azienda Speciale Consortile Sercop, per quanto esposto in premessa, per il periodo dal 01/07/2024 al 31/07/2027, valutando la convenienza economico-gestionale della nuova forma di gestione rispetto alla situazione attuale, tenendo conto di un progetto di sviluppo della Casa di riposo e dei servizi connessi (assistenza domiciliare, centro diurno integrato, RSA aperta, etc.) che prevede effetti gestionali ed economici di rilevante importanza per il benessere e la tutela della salute della popolazione anziana;
3. di approvare i seguenti allegati, e i relativi contenuti di dettaglio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 - Relazione sulla scelta della modalità di gestione, come previsto dall'art. 14, comma 3 D. Lgs. 201/2022;

Allegato 2 - Piano economico-finanziario asseverato, comprensivo dello studio di fattibilità, redatto ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 201/2022;

Allegato 3 - Contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Sercop (contratto integrativo al contratto vigente) per il conferimento della Casa di riposo Gallazzi Vismara (e servizi connessi);

Allegato 4 - Carta dei servizi, come previsto ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 201/2022, che regola i rapporti tra Sercop utenti del servizio in oggetto;

4. di dare atto che la presente deliberazione trova copertura nel bilancio triennale in corso in corso di approvazione, e di quelli successivi in cui verranno previste le relative risorse;
5. di autorizzare la Responsabile dell'Area socio educativa e culturale alla sottoscrizione del contratto in oggetto, sul presupposto dell'avvenuto espletamento dei procedimenti di confronto con le OO.SS. previsti per i casi di trasferimento di personale, laddove si realizzi il trasferimento nella gestione del servizio;
6. di demandare alla Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale l'adozione degli adempimenti conseguenti;
7. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati rispettivamente all'Azienda Speciale Consortile Sercop e all'Azienda Speciale Gallazzi Vismara, per gli opportuni e conseguenti atti di competenza, tra i quali quelli relativi ai debiti informativi da trasmettere all'Autorità sanitaria competente territorialmente in materia di volture e di autorizzazioni, nonché accreditamenti diversi;

Successivamente,

#### **LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE**

Stante la necessità di procedere tempestivamente con gli adempimenti necessari per il conferimento della gestione del servizio in oggetto;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.







**COMUNE DI ARESE**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)  
20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /  
www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO RSA  
"GALLAZZI VISMARA" ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP -  
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PERIODO 01/07/2024-31/07/2027 -  
I.E.**

***AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE***

***REGOLARITA' TECNICA:***

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 15/12/2023

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-  
EDUCATIVA E CULTURALE  
STELLA BERTON  
*(atto sottoscritto digitalmente)*